

SEZIONE A – DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

1.1. In aggiunta alle altre definizioni incluse nelle presenti Condizioni Generali e fatte salve le eccezioni definite in ciascuna Sezione, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito di seguito:

- Per "**Accettazione**" si intende l'accettazione scritta dell'Ordine emessa da Comau via e-mail o in altro formato scritto.
- Per "**Acquirente**" si intende l'acquirente dei Beni e/o delle Opere.
- Per "**Affiliata/e**" si intende qualsiasi società che sia, direttamente o indirettamente, controllata da, sotto controllo comune o sotto il controllo di una Parte.
- "**Background IP**" ha il significato di cui all'articolo 4.1.
- Per "**Beni**" si intendono le attrezzature, i macchinari e/o i materiali che Comau deve fornire all'Acquirente ai sensi del Contratto.
- Per "**Comau**" si intende la società Comau che riceve l'Ordine emesso dall'Acquirente.
- Per "**Condizioni Generali**" si intendono i presenti termini e condizioni generali. Le Condizioni Generali fanno parte del Contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo scritto delle Parti.
- Per "**Contratto**" si intende l'Ordine emesso dall'Acquirente come accettato da Comau con l'Accettazione ai sensi dell'articolo 3, incluse le presenti Condizioni Generali e gli eventuali Allegati.
- "**Controversia**" ha il significato di cui all'articolo 14.2.
- Per "**Controllo/i**" o "**è Controllato da**" o qualsiasi riferimento a "**Controllo**" si intende il possesso diretto o indiretto, da parte di una società, del potere di dirigere o determinare la direzione della gestione e delle politiche di una Parte, con mezzi che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la proprietà del cinquanta per cento (50%) o più delle azioni con diritto di voto o del capitale sociale, o il potere di nominare o eleggere la maggioranza degli amministratori.
- Per "**Diritti di Proprietà Intellettuale**" o "**Diritti IP**" si intendono i diritti relativi, a e ai seguenti elementi: (i) invenzioni, brevetti, domande di brevetto e registrazioni di invenzioni statutarie, (ii) know-how e segreti commerciali come qualsiasi informazione, inclusi, a titolo esemplificativo, i disegni dei prodotti, i processi e i metodi di lavorazione, le specifiche e le tecniche di produzione, le specifiche e le fonti delle materie prime, i metodi e gli standard di prova, i manuali, i rapporti di controllo qualità, registri di invenzione, calcoli, registri e rapporti di ricerca, indagini e rapporti di marketing, che sono posseduti e conosciuti in qualsiasi forma, sia comunicati oralmente che incorporati in piani, disegni, fotografie, nastri, dischi, note, rapporti, studi o campioni, e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano brevettabili o non brevettabili, registrate o non registrate; (iii) miglioramenti di quanto precede, quali l'estensione, la nuova applicazione, l'adattamento o l'ulteriore sviluppo del know-how e dei brevetti; e (iv) tutte le altre proprietà intellettuali e industriali, comprese le registrazioni e le domande di registrazione della stessa; ma esclusi i marchi. Un Diritto di Proprietà Intellettuale include tutti i diritti di qualsiasi natura relativi al software e ai dati informatici, tutti i diritti immateriali o privilegi di natura simile a quelli di cui sopra in ogni caso in qualsiasi parte del mondo e indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno, e tutti i diritti su qualsiasi applicazione e registrazioni concesse per uno qualsiasi dei diritti di cui sopra.
- "**Evento scusante**" ha il significato indicato nell'articolo 11.7.
- Per "**Forza Maggiore**" si intendono eventi fuori dal controllo delle Parti e che sono imprevisi, inevitabili o insormontabili e che impediscono l'adempimento totale o parziale di una delle Parti. Tali eventi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerre (dichiarate o meno), sommosse, regolamenti o ordini emessi o raccomandazioni o consigli forniti da qualsiasi governo, ente pubblico o agenzia in relazione a qualsiasi malattia, pandemia, tumulti civili, incendi, terremoti, tempeste, tifoni, inondazioni, guasti ai servizi pubblici o ai vettori comuni, scioperi generali, serrate che colpiscono la Parte colpita o i suoi fornitori, carenza di manodopera o materiali di qualsiasi tipo, restrizioni valutarie e commerciali, sanzioni, embarghi o qualsiasi altra circostanza che non possa essere prevista, prevenuta o controllata.
- Per "**Giorni Lavorativi**" si intende il dal lunedì al venerdì compreso, se non diversamente concordato dalle Parti, esclusi i giorni festivi nei paesi in cui il Contratto viene eseguito.
- Per "**Informazioni Riservate**" si intende qualsiasi know-how e altre informazioni tecniche, commerciali e di altro tipo, che una delle Parti divulga all'altra Parte, inclusi, a titolo esemplificativo, processi e tecniche di fabbricazione e produzione, procedure operative, procedure di garanzia della qualità, standard, specifiche, informazioni di ricerca e sviluppo, tecnologia, informazioni sui prototipi, risultati di test, invenzioni, disegni, progetti, piani, proposte, dati tecnici, software, dati finanziari, dati di marketing, strategie e piani di marketing, informazioni su prezzi e costi, elenchi e informazioni di clienti e fornitori, eventuali segreti commerciali, qualsiasi

informazione contenuta in qualsiasi documentazione tecnica scambiata o consegnata e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su qualsiasi prodotto delle Parti.

- "**Legge applicabile**" ha il significato di cui all'articolo 14.1.
- Per "**Offerta**" si intende la proposta rivolta da Comau all'Acquirente che include i dettagli tecnici e commerciali per l'eventuale Contratto.
- Per "**Opera/e**" si intendono le attività che Comau deve svolgere ai sensi del Contratto.
- Per "**Ordine**" si intende una richiesta/ordine scritto ufficiale emesso dall'Acquirente a Comau per l'acquisto di Beni e/o Opere.
- Per "**Parti**" e "**Parte**" si intendono, congiuntamente o disgiuntamente, l'Acquirente e Comau.
- Per "**Prezzo**" si intende il corrispettivo concordato tra le Parti ai sensi del Contratto per la fornitura dei Beni e/o delle Opere.
- Per "**Prodotti Standard**" si intendono le apparecchiature e/o i macchinari e/o i software standard sviluppati e venduti da Comau, brevettati o meno, utilizzati in più progetti e per più clienti senza personalizzazione o modifica dei materiali. Possono essere inclusi nei Beni da fornire ai sensi di un Contratto.
- Per "**Programma**" si intende la tabella con le tempistiche e le milestones previste dal Contratto.
- Per "**Proprietà Intellettuale Congiunta**" si intende qualsiasi nuova idea e/o invenzione, brevettabile o meno, sviluppata congiuntamente dal contributo delle Parti durante l'esecuzione del Contratto e in relazione ad esso.
- Per "**Sezioni**" si intendono le sezioni delle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle quali disciplina un tipo specifico di attività fornite da Comau.
- Per "**Sito**" si intende lo stabilimento in cui devono essere eseguite le Opere.
- Per "**Utense**" si intendono tutte le forniture necessarie, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aria compressa, acqua, elettricità, illuminazione e riscaldamento, necessarie per l'esecuzione dei Lavori, nonché per il successivo funzionamento dei Beni.

1.2 Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. OGGETTO

- 2.1. Le Condizioni Generali disciplinano i Contratti tra Comau e l'Acquirente, fatte salve le modifiche specificamente concordate per iscritto tra le Parti nel Contratto.
- 2.2. Le clausole della presente Sezione A si applicano a tutti i Contratti, salvo quanto diversamente specificato in altre Sezioni.
- 2.3. Le Sezioni da B a G si applicano ai Contratti se indicate come applicabili nell'Offerta e/o nel Contratto e/o nell'Accettazione.
- 2.4. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni delle Condizioni Generali. Nonostante quanto diversamente indicato nei documenti emessi dall'Acquirente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di preventivi, documenti di offerta, Ordini, ecc.), le Condizioni Generali avranno priorità in caso di contrasto con eventuali altri termini e condizioni, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1. Il Contratto si perfeziona mediante l'emissione dell'Ordine da parte dell'Acquirente e l'Accettazione da parte di Comau. In caso di discrepanze, l'Accettazione prevale sull'Ordine.

4. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

4.1. Background IP

- i) Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di proprietà di una delle Parti e sviluppati o acquisiti da tale Parte prima e/o indipendentemente dall'esecuzione del Contratto, rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria (di seguito denominati "Background IP").
- ii) Fermo restando quanto sopra, si conferma che qualora la Background IP di Comau sia incorporata o utilizzata nei Beni e/o nelle Opere, all'Acquirente sarà concessa una licenza mondiale, non esclusiva e perpetua per l'utilizzo di tale Background

IP di Comau, al solo scopo di utilizzare i Beni e le Opere forniti ai sensi del Contratto e il Prezzo sarà considerato comprensivo del corrispettivo per la concessione di tale licenza. In tal caso, l'Acquirente non potrà concedere in licenza, sublicenza, cedere o trattare in altro modo in qualsiasi parte la Background IP di Comau, senza la preventiva approvazione scritta di Comau. Tale approvazione non sarà richiesta in relazione alle Affiliate ma l'eventuale cessione ad esse dovrà in ogni caso essere notificata a Comau per iscritto.

4.2. **Proprietà Intellettuale Congiunta**

Tutta la Proprietà Intellettuale Congiunta, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, sarà di proprietà condivisa tra entrambe le Parti.

4.3. **Indennizzi**

- i) Ciascuna Parte difenderà e indennizzerà l'altra Parte da e contro qualsiasi violazione della Proprietà Intellettuale da parte di terzi, a condizione che la Parte che intende essere difesa e indennizzata informi tempestivamente l'altra Parte per iscritto di tale reclamo.
- ii) Ciascuna Parte collaborerà con l'altra Parte nella difesa o nella risoluzione di qualsiasi reclamo per violazione della Proprietà Intellettuale da parte di terzi, condividendo costi e spese.

4.4. **Disegni e Documentazione Tecnica**

- i) Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi ai Beni e/o alle Opere presentati da una Parte all'altra prima o successivamente al Contratto rimarranno di proprietà della Parte che li ha presentati.
- ii) L'Acquirente non potrà, senza il preventivo consenso scritto di Comau, utilizzare alcun documento o informazione fornita da Comau per motivi estranei all'ambito del presente Contratto e sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

4.5. **Prodotti Standard**

I Prodotti Standard vengono forniti come "scatola nera", quindi:

- a) gli articoli commerciali inclusi nei Prodotti Standard potrebbero differire dall'elenco ufficiale dei fornitori richiesti dall'Acquirente;
- b) alcune specifiche dell'Acquirente potrebbero non essere applicate;
- c) i disegni e/o i software dei Prodotti Standard non saranno consegnati all'Acquirente;
- d) qualsiasi personalizzazione concordata dei Prodotti Standard, per meglio adattarsi alle esigenze dell'Acquirente e/o del Progetto, non autorizza l'Acquirente a rivendicare la proprietà dei disegni, del software né di qualsiasi altro Diritto IP relativo ai Prodotti Standard.

4.6. **Marchi**

Nessuna disposizione del presente Contratto conferisce a una Parte il diritto di utilizzare i marchi dell'altra Parte. Le Parti adottano misure ragionevoli per garantire che le loro organizzazioni non utilizzino i nomi o i marchi dell'altra Parte nella pubblicità o in altre attività di promozione delle vendite o in qualsiasi altro modo, se non specificamente autorizzato in forma scritta.

5. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

- 5.1. Nei limiti di cui all'articolo 5.2, Comau sarà responsabile per i danni diretti subiti dall'Acquirente nella misura in cui si dimostri che sono imputabili esclusivamente e direttamente all'inadempimento o alla non corretta esecuzione delle obbligazioni di Comau ai sensi del Contratto. Qualsiasi tipo di responsabilità per perdite di produzione, perdite di profitto, perdite di business e/o costi di richiamo prodotti è espressamente esclusa.
- 5.2. La responsabilità totale di Comau ai sensi del Contratto, sia per illecito civile che contrattuale, non potrà superare il Prezzo.
- 5.3. Nulla nel Contratto escluderà o limiterà la responsabilità dell'altra Parte: a) per morte o lesioni personali causate dalla negligenza di tale Parte; o b) per frode o falsa dichiarazione fraudolenta.

6. **RISERVATEZZA**

- 6.1. Le Parti e le rispettive Affiliate manterranno riservate tutte le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte e manterranno segrete e non divulgheranno tali Informazioni Riservate, direttamente o indirettamente, a terzi (termine che sarà interpretato per includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi società, società, gruppo, partnership, agenzia o individuo) e utilizzeranno esse stesse le Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi consentiti dal Contratto. Nel mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate, Comau e l'Acquirente eserciteranno lo stesso grado di cura che esercitano con le

proprie Informazioni Riservate, e in nessun caso meno di un ragionevole grado di cura. Gli obblighi di riservatezza delle Parti stabiliti nel presente articolo saranno mantenuti per tutta la durata del Contratto e per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dopo la cessazione del Contratto.

- 6.2. Comau e l'Acquirente potranno divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori diretti che ne hanno bisogno per le finalità consentite dal Contratto (le "**Parti Autorizzate**"). In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte di una Parte Autorizzata, la Parte che ha divulgato le Informazioni Riservate a tale Parte Autorizzata sarà responsabile.
- 6.3. L'obbligo di riservatezza di cui alle Condizioni Generali non si applica nella misura in cui:
- i) una delle Parti (la "**Parte Ricevente**") è tenuta a divulgare le Informazioni Riservate a seguito di provvedimento di un'autorità pubblica o di un tribunale o giudice competente; a condizione, tuttavia, che la Parte Ricevente non effettui tale divulgazione senza prima informare l'altra Parte e concedere all'altra Parte una ragionevole opportunità (nella misura possibile) di chiedere un provvedimento ingiuntivo (o un ordine di protezione in relazione a) l'obbligo di effettuare tale divulgazione; o
 - ii) la Parte ricevente può dimostrare che: (i) le Informazioni Riservate erano già di dominio pubblico (o successivamente entrano) nel pubblico dominio non a seguito di azioni della Parte Ricevente, dei suoi direttori, consulenti, dipendenti o agenti in violazione del presente documento; (ii) le Informazioni Riservate erano legittimamente note alla Parte Ricevente prima della data di divulgazione alla Parte Ricevente; o (iii) le Informazioni Riservate sono state ricevute dalla Parte Ricevente senza restrizioni, da una fonte non correlata a nessuna delle Parti del presente Contratto e non soggetta a un obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.
- 6.4. Ciascuna Parte (i) riconosce e conferma che le Informazioni Riservate dell'altra Parte costituiscono informazioni proprietarie e segreti commerciali di valore per l'altra Parte e che l'uso, la perdita o la divulgazione non autorizzati di tali Informazioni Riservate causeranno danni irreparabili all'altra Parte; (ii) informerà immediatamente l'altra Parte non appena verrà a conoscenza di qualsiasi uso o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate e collaborerà con l'altra Parte in ogni modo ragionevole per aiutarla a rientrarne in possesso e per impedirne l'ulteriore uso non autorizzato; (iii) si assume la responsabilità per tutti i danni diretti, le perdite, i costi o le spese derivanti da: (a) l'uso delle Informazioni Riservate per scopi diversi dall'uso consentito; (b) la divulgazione delle Informazioni Riservate a terzi o entità; o (c) l'uso delle Informazioni Riservate da parte di qualsiasi soggetto causato dalla divulgazione o diffusione non autorizzata delle stesse da parte di dipendenti, agenti, fornitori o appaltatori di tale Parte; (iv) riconosce che i danni pecuniari potrebbero non essere un rimedio sufficiente per la divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate dell'altra Parte e che l'altra Parte avrà diritto, senza rinunciare ad altri diritti o rimedi, a qualsiasi provvedimento ingiuntivo che possa essere ritenuto appropriato da un tribunale della giurisdizione competente.
- 6.5. Alla risoluzione del Contratto, la Parte Ricevente dovrà: (i) restituire all'altra Parte o, su indicazione di essa, distruggere, tutti i materiali (comprese le relative copie) che contengono le Informazioni dell'altra Parte e (ii) certificare per iscritto all'altra Parte che tutti tali materiali sono stati restituiti o, se consentito dalla Legge Applicabile, distrutto.

7. SALUTE E SICUREZZA

- 7.1. Le Parti collaboreranno al fine di adottare tutte le misure protettive e preventive necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e coordineranno congiuntamente l'attuazione di tali misure in modo da prevenire efficacemente o limitare ragionevolmente i pericoli a cui i dipendenti potrebbero essere esposti durante lo svolgimento delle Opere. A tal fine, le Parti si scambieranno informazioni su base continuativa al fine di eliminare i possibili rischi dovuti all'interferenza tra le attività di Comau e quelle dell'Acquirente e di altre società o persone che operano nel Sito. Resta inteso, tuttavia, che la responsabilità dell'Acquirente per il coordinamento non si estende ai rischi specifici di Comau nello svolgimento di qualsiasi attività contrattuale e che la gestione di tali rischi specifici rimane di esclusiva responsabilità di Comau.
- 7.2. Comau si impegna a:
- i) assicurare che il personale sotto il suo controllo svolga la propria attività nel rispetto della normativa sul lavoro vigente nel luogo in cui opera e, in particolare, delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Comau si impegna inoltre a richiedere che i propri subappaltatori rispettino tali normative; e
 - ii) tenere conto delle informazioni fornite dall'Acquirente in merito a tutti i pericoli potenziali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e attenersi a tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche adottate dall'Acquirente per ridurre al minimo tali rischi.
- 7.3. L'Acquirente dovrà:

- i) garantire che le condizioni ambientali del Sito e di qualsiasi sito in cui opera il personale di Comau siano conformi a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza e ad altre leggi e regolamenti applicabili. A scanso di equivoci, le Parti convengono che le attività di Comau non devono essere svolte in condizioni e ambienti insalubri o pericolosi. In caso di condizioni insalubri o pericolose relative al Sito, l'Acquirente provvederà a rimuovere o porre rimedio a tali condizioni e il Programma sarà modificato di conseguenza; e
- ii) informare per iscritto Comau dei rischi e dei pericoli ambientali presenti in qualsiasi area del Sito e delle misure preventive o di emergenza adottate dall'Acquirente in base alle leggi e ai regolamenti applicabili per evitare tali rischi, anche se nel corso delle attività le condizioni ambientali sono cambiate rispetto alla situazione iniziale.

8. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI LOCALI

- 8.1. I Beni e/o le Opere devono essere conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel paese del Sito e l'Acquirente farà del suo meglio per assistere e supportare Comau nell'ottenimento delle informazioni e della documentazione necessarie.
- 8.2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche ai Beni e/o alle Opere a causa di modifiche di leggi e regolamenti applicabili intervenute dopo la firma del Contratto ma prima dell'Accettazione Tecnica e, di conseguenza, qualora il costo previsto dei Beni e/o delle Opere aumentasse o diminuisse, il Prezzo sarà modificato di conseguenza.

9. FORZA MAGGIORE

- 9.1. Se una Parte è impossibilitata ad adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto a causa di un evento di Forza Maggiore, gli obblighi contrattuali di tale Parte interessati da tale evento saranno sospesi durante il periodo di ritardo causato dalla Forza Maggiore e saranno automaticamente prorogati, senza penalità o responsabilità, per un periodo pari a tale sospensione; tutti gli altri obblighi derivanti dal Contratto e il tempo per la sua esecuzione rimarranno inalterati.
- 9.2. La Parte impedita farà ogni ragionevole sforzo per mitigare gli effetti della Forza Maggiore.
- 9.3. Entro cinque (5) giorni lavorativi dal verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte esclusa dovrà notificarlo all'altra Parte tramite email o corriere. Entro dieci (10) giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento di Forza Maggiore, la Parte impedita fornirà all'altra Parte una descrizione dettagliata dell'evento di Forza Maggiore. La Parte impedita fornirà inoltre all'altra Parte qualsiasi informazione supplementare che l'altra Parte possa ragionevolmente richiedere per confermare il verificarsi e l'entità dell'evento di Forza Maggiore.
- 9.4. Nel caso in cui il ritardo causato da qualsiasi evento di Forza Maggiore si protragga per più di tre (3) mesi, l'altra Parte potrà scegliere di continuare ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto o risolvere il Contratto in conformità con l'articolo 13.3. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 9.4 l'Acquirente dovrà corrispondere a Comau la parte del Prezzo dovuta per tutte le attività già svolte da Comau al momento della ricezione della comunicazione di risoluzione.

10. HARDSHIP

- 10.1. Se una Parte dimostra:
 - i) che l'adempimento continuato dei suoi doveri e obblighi contrattuali è diventato eccessivamente oneroso a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo; e
 - ii) che non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze;la Parte interessata da tale evento potrà informare l'altra Parte mediante comunicazione scritta il prima possibile dopo tale evento, ma dovrà, in ogni caso, continuare ad eseguire il Contratto. Quindi le Parti, entro un periodo di 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione scritta, negozieranno per raggiungere un compromesso reciprocamente accettabile in merito a tale situazione e firmeranno una modifica al Contratto.
- 10.2. Se entro tale periodo di 1 (un) mese le Parti non raggiungeranno un accordo, il Contratto continuerà senza alcuna modifica. Tuttavia, in tal caso, la Parte che invoca il presente articolo 10 avrà il diritto, durante un periodo di 10 (dieci) giorni di calendario, a partire dalla scadenza del suddetto periodo di 1 (un) mese, di recedere dal Contratto inviando una comunicazione scritta di risoluzione all'altra Parte. In tal caso, l'Acquirente dovrà pagare a Comau: a) la parte del Prezzo dovuta per le attività già svolte da Comau al momento della ricezione della comunicazione di risoluzione; e b) i costi ragionevoli sostenuti da Comau a seguito di tale risoluzione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la risoluzione dei subcontratti stipulati da Comau e il/i subappaltatore/i, il materiale e le attrezzature presenti a magazzino, ecc. La risoluzione del Contratto avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione di risoluzione. In tal caso, si precisa che le Parti continueranno ad eseguire il Contratto durante il periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario.

11. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

- 11.1. In aggiunta alle eventuali garanzie altrove contenute, l'Acquirente riconosce che l'esportazione dei Beni e/o l'esecuzione delle Opere (che ai fini del presente articolo 11 includono qualsiasi attività, hardware, software, tecnologia, dati tecnici e altre informazioni e/o documentazione, indipendentemente dalle modalità di fornitura) al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea e/o verso determinati soggetti o destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo da parte di autorità competenti, anche in relazione a software, tecnologia, dati tecnici e altre informazioni. L'Acquirente si impegna a realizzare e mantenere in essere tutte le misure necessarie per conformarsi alle leggi e ai regolamenti italiani, comunitari, britannici e/o statunitensi in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali.
- 11.2. Nel caso in cui l'Acquirente intenda esportare o riesportare qualsiasi Bene (o parte di esso) acquistato da Comau (inclusi hardware e/o software e/o tecnologia nonché la relativa documentazione, indipendentemente dalla modalità di fornitura) o in qualsiasi modo trasferire a terzi qualsiasi Opera e servizio (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) forniti da Comau, l'Acquirente dovrà rispettare tutte le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle (ri)esportazioni e, a tal fine, si impegna a non trasferire i suddetti Beni, Opere o servizi ad acquirenti inclusi in qualsiasi elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive da parte dell'Unione Europea, del Regno Unito, negli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite, o possedute o controllate da tali persone o entità (la "**Parte Designata**").
- 11.3. Prima di qualsiasi trasferimento da parte dell'Acquirente di Beni, Opere o servizi forniti da Comau all'Acquirente, l'Acquirente dovrà, tra l'altro, controllare e garantire e si impegna e garantisce a Comau che:
- a) non vi sarà alcuna violazione di un embargo o di qualsiasi altra misura imposta dall'Unione Europea, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America, dalle Nazioni Unite in relazione a tale trasferimento;
 - b) tutti i Beni, Opere e servizi non sono destinati all'uso in relazione ad armamenti, tecnologia nucleare o armi, se e nella misura in cui tale uso è soggetto a divieto o autorizzazione, a meno che non venga fornita l'autorizzazione richiesta.
- 11.4. L'Acquirente garantisce di aver sviluppato policies e procedure adeguate per garantire l'osservanza di tutte le normative pertinenti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali. L'Acquirente dovrà fornire tempestivamente a Comau prove conclusive di tali policies e procedure, su ragionevole richiesta di Comau.
- 11.5. L'Acquirente accetta di adottare (a proprie spese) tutte le misure necessarie per aiutare Comau a rispettare le leggi e a gestire eventuali richieste governative o di altre autorità competenti, indagini, azioni penali, contenziosi, ecc. derivanti da domande o problemi derivanti dalla conformità alle normative commerciali internazionali.
- 11.6. L'Acquirente dovrà indennizzare e tenere indenne Comau da e contro qualsiasi reclamo, procedimento, azione, multa, perdita, costo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi e le spese legali) e i danni subiti o sostenuti da Comau in qualsiasi modo derivanti da e/o relativi a qualsiasi inosservanza delle norme sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni economiche internazionali da parte dell'Acquirente in relazione ai Beni e/o alle Opere e/o a qualsiasi servizio procurato o eseguito da Comau.
- 11.7. Nel caso in cui l'adempimento di Comau del Contratto sia impedito o reso irragionevolmente difficile o commercialmente antieconomico dal verificarsi di uno dei seguenti eventi (ciascuno un "**Evento Scusante**"):
- (i) qualsiasi modifica delle leggi della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione di misure di controllo delle esportazioni o sanzioni economiche internazionali di qualsiasi tipo che possano incidere sugli obblighi di Comau;
 - (ii) qualsiasi modifica, estensione o revisione, o qualsiasi cambiamento nell'interpretazione o nell'applicazione, da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità di regolamentazione con giurisdizione competente, di qualsiasi legge della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America, in vigore alla data dell'Accettazione, sul controllo delle esportazioni o sulle sanzioni economiche internazionali;
 - (iii) mancato ottenimento da parte dell'Acquirente di qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza di qualsiasi autorità competente necessaria per la fornitura all'Acquirente dei Beni e/o delle Opere;
 - (iv) qualsiasi altro evento, analogo o meno a quelli sopra specificati, al di fuori del controllo di Comau, che impedisca l'esecuzione del Contratto nei termini originariamente concordati, a causa delle leggi in materia di controllo delle esportazioni e/o delle sanzioni economiche internazionali della Repubblica Italiana e/o dell'Unione Europea e/o del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America

Comau notificherà per iscritto il verificarsi di un Evento Scusante e consulterà l'Acquirente in buona fede su qualsiasi misura utile o appropriata da adottare affinché il Contratto possa essere eseguito come previsto. L'adempimento dei rispettivi obblighi delle Parti sarà sospeso durante il periodo di consultazione a partire dalla data di notifica dell'Evento Scusante. Nel caso in cui, dopo la consultazione, risulti che gli obblighi di Comau non possono essere ulteriormente adempiuti perché sono diventati non

validi o illeciti ai sensi della Legge Applicabile, il Contratto sarà risolto senza alcun diritto dell'Acquirente di ottenere un risarcimento o qualsiasi altro rimedio simile. Nel caso in cui gli obblighi di Comau non siano illeciti o non validi di per sé, ma siano divenuti impossibili o irragionevolmente onerosi, l'esecuzione del Contratto sarà sospesa dalla data di notifica dell'Evento Scusante fino alla cessazione dell'Evento Scusante. In quest'ultimo caso, Comau e l'Acquirente si adopereranno per ridurre al minimo il pregiudizio determinato a ciascuno di essi da tale sospensione, per quanto ragionevolmente possibile e nella misura legalmente consentita dalle normative applicabili sul controllo delle esportazioni e dalle sanzioni economiche internazionali.

- 11.8. L'Acquirente non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa alcun bene fornito ai sensi o in relazione al Contratto che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
- 11.9. L'Acquirente si impegna a fare del suo meglio per garantire che lo scopo dell'articolo 11.8 non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. L'Acquirente dovrà predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, anche da parte di eventuali rivenditori, che vanificherebbero la finalità dell'articolo 11.8.
- 11.10. Qualsiasi violazione degli articoli 11.8 e 11.9 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del Contratto e Comau avrà il diritto ad ogni rimedio appropriato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- (i) la risoluzione del Contratto; e
 - (ii) una penale pari al 20% del valore totale del Contratto o del prezzo dei beni esportati, se superiore.
- 11.11. L'Acquirente è tenuto a informare immediatamente Comau di eventuali problemi nell'applicazione degli articoli 11.8 e 11.9, incluse eventuali attività di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'articolo 11.8. L'Acquirente dovrà mettere a disposizione di Comau le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 11.8 e 11.9 entro 2 (due) settimane dalla loro richiesta.

12. CESSIONE

- 12.1. Comau avrà il diritto di cedere a terzi qualsiasi credito e qualsiasi altro importo dovuto dall'Acquirente a Comau ai sensi del Contratto.
- 12.2. L'Acquirente non avrà il diritto di cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto di Comau, che non potrà essere irragionevolmente negato.

13. DIRITTI DI RISOLUZIONE E SOSPENSIONE

13.1. Sospensione

- 13.1.1 Comau avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione scritta all'Acquirente qualora l'Acquirente:
- a) interrompa o non esegua correttamente l'adempimento di qualsiasi obbligazione sostanziale ai sensi del Contratto; o
 - b) impedisca a Comau di eseguire correttamente le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per un periodo superiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi.
- 13.1.2 Nei casi di cui all'articolo 13.1.1 l'Acquirente rimborserà a Comau tutti i costi e le spese che Comau potrebbe aver sostenuto in conseguenza di tale sospensione. Nel caso in cui la situazione di cui sopra non venga rimossa entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla comunicazione scritta, Comau avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone preavviso scritto all'Acquirente con un preavviso scritto di 7 (sette) Giorni Lavorativi. In tal caso si applicherà l'articolo 13.2.2.

13.2. Risoluzione per inadempimento

- 13.2.1 Fatte salve le Condizioni Generali, la Parte non inadempiente può risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta notificata all'altra Parte se l'altra Parte commette una violazione materiale e irrimediabile dei propri obblighi derivanti dal Contratto o non pone rimedio a una violazione rimediabile entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una comunicazione scritta che specifichi la violazione e ne richieda la riparazione.
- 13.2.2 Nel caso di cui all'articolo 13.2.1, la Parte inadempiente dovrà indennizzare l'altra Parte da tutti i costi, le spese e i danni diretti derivanti dalla risoluzione (che insieme ai fini della presente clausola saranno indicati come il "Reclamo"), fatte salve le disposizioni degli articoli 5.1 e 5.2 le cui limitazioni, esclusivamente in relazione al presente articolo, devono essere interpretate come applicabili a entrambe le Parti e nella misura in cui la Parte non inadempiente abbia adottato tutte le misure ragionevoli per mitigare il Reclamo. In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui la parte inadempiente sia l'Acquirente, l'Acquirente corrisponderà a Comau la parte del Prezzo dovuta per tutte le attività già svolte da Comau al

momento della ricezione della comunicazione di risoluzione.

13.3. Altri diritti di risoluzione

- i) Ciascuna Parte ha il diritto di recedere immediatamente dal Contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora:
- l'altra Parte diventi insolvente e/o dichiarare fallimento;
 - l'altra Parte è posta sotto il controllo di un liquidatore;
 - vi siano atti preliminari e/o iniziali di liquidazione volontaria, richiesta di concordato preventivo o di amministrazione stragiudiziale o di amministrazione controllata temporanea o dell'altra Parte;
 - in caso di qualsiasi altra circostanza avente effetti analoghi;
 - si verifichi quanto di cui all'articolo 9.4.

14. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 14.1. Il Contratto sarà regolato e interpretato secondo le leggi italiane (di seguito la "**Legge Applicabile**").
- 14.2. In caso di controversia derivante da o relativa al Contratto (di seguito "**Controversia**"), le Parti cercheranno in prima istanza di risolvere tale Controversia attraverso consultazioni amichevoli.
- 14.3. Se la transazione di cui all'articolo 14.2 non sarà raggiunta entro un periodo di 30 (trenta) giorni di calendario, la Controversia potrà essere sottoposta alla giurisdizione competente nella città in cui Comau ha la sua sede legale.
- 14.4. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, in caso di Controversia sugli obblighi di pagamento dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà pagare tempestivamente a Comau tutti i pagamenti non contestati indipendentemente dall'esito di tali procedure di risoluzione delle controversie.

15. DISPOSIZIONI VARIE

15.1. Subappaltatori e subfornitori

Comau avrà il diritto di avvalersi di subappaltatori e/o subfornitori per l'esecuzione del Contratto.

15.2. Parti indipendenti

Comau e l'Acquirente saranno considerati contraenti indipendenti l'uno dell'altro. Nulla di quanto contenuto nel Contratto sarà interpretato nel senso (i) di costituire una delle Parti del presente documento come agente dell'altra Parte (salvo previo consenso scritto dell'altra Parte); o (ii) di autorizzare una delle Parti a sostenere spese o qualsiasi altra forma di obbligo per conto dell'altra Parte (salvo previo consenso scritto dell'altra Parte).

15.3. Modifiche

Il Contratto può essere modificato solo mediante accordo scritto stipulato dai rappresentanti debitamente autorizzati di ciascuna Parte.

15.4. Pubblicità

15.4.1 Le Parti hanno il diritto di utilizzare per scopi di marketing, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicati stampa e social media (le "**Finalità di Marketing**") il logo e/o il nome dell'altra Parte e/o i video e le foto dei Beni e/o delle Opere. Il suddetto utilizzo per Finalità di Marketing sarà notificato all'altra Parte via e-mail di volta in volta e tale Parte avrà il diritto di negare il proprio consenso via e-mail entro 5 (cinque) giorni.

15.4.2 Per chiarezza, Comau avrà il diritto di utilizzare per Finalità di Marketing: a) foto-video dei Beni e/o delle Opere effettuate presso la sede di Comau e che non mostrino prodotti, dati o informazioni dell'Acquirente; e b) la descrizione dei Beni e/o delle Opere senza riferimenti al nome, al logo e alle informazioni sui prodotti dell'Acquirente.

15.5. Invalidità o inapplicabilità

Se una o più delle disposizioni contenute nel Contratto o qualsiasi documento stipulato in relazione al Contratto dovessero rivelarsi non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto ai sensi di qualsiasi Legge applicabile, allora: (i) la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente documento o nel presente documento non saranno in alcun modo influenzate o compromesse e rimarranno in vigore a tutti gli effetti; e (ii) la disposizione non valida, illegale o inapplicabile sarà immediatamente sostituita dalle Parti con un termine o una disposizione che sia valido, legale e applicabile.

SEZIONE B – RICAMBI

16. DEFINIZIONI

Nella presente sezione B:

- Per "Beni" si intendono i pezzi di ricambio per macchinari Comau forniti da Comau all'Acquirente ai sensi di un Contratto.

17. CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA

La quantità, il tipo, le condizioni di spedizione e imballaggio e le date di consegna dei Beni sono concordate dalle Parti nel Contratto.

18. GARANZIA

18.1. Comau garantisce la buona qualità e il corretto funzionamento dei Beni per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, a condizione che l'Acquirente, in caso di difetti, invii comunicazione scritta a Comau descrivendo i difetti riscontrati entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dal loro verificarsi.

18.2. La garanzia indicata nel presente articolo copre solo i difetti derivanti da eventi verificatisi prima della consegna della Merce (ad es. fabbricazione difettosa, utilizzo di componenti difettosi, ecc.).

La garanzia non si applica in caso di:

- a) mancato rispetto delle istruzioni operative e/o di manutenzione di Comau;
- b) normale usura;
- c) riparazione o modifica dei Beni non effettuata da Comau o effettuata senza il previo consenso di Comau;
- d) utilizzo di software non autorizzati o parti di ricambio o di ricambio;
- e) utilizzo di controlli elettronici di terzi operanti oltre i limiti dei bracci meccanici;
- f) uso improprio o uso dei Beni al di fuori del loro ambito di applicazione come descritto nelle specifiche tecniche;
- g) non conformità ai requisiti di stoccaggio, installazione, funzionamento o ambiente di Comau.

18.3. Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia sarà di 6 (sei) mesi dalla data della riparazione o sostituzione. Tale estensione del periodo di garanzia sarà limitata alla parte riparata o sostituita e non estesa all'intero Bene.

18.4. Comau interverrà direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati per verificare il difetto/mancato funzionamento denunciato dall'Acquirente. Qualsiasi intervento tecnico eseguito dall'Acquirente senza il previo consenso scritto di Comau comporterà la decadenza della garanzia.

18.5. Qualora i difetti segnalati siano confermati da Comau, Comau deciderà a propria discrezione se riparare o sostituire il Bene difettoso. In caso di riparazione o sostituzione in garanzia, Comau si farà carico dei costi e delle spese derivanti dalla riparazione o dalla sostituzione. È escluso ogni altro costo o spesa compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo di spedizione delle parti difettose allo stabilimento di Comau Grugliasco – Torino (Italia) (qualora l'Acquirente effettui le attività di sostituzione), i costi di viaggio e di alloggio.

18.6. La garanzia non comprende le attività logistiche relative all'intervento tecnico e/o alle riparazioni effettuate con l'ausilio di gru, carroponti, carrelli elevatori e/o qualsiasi altro mezzo. Pertanto, l'Acquirente garantisce il proprio supporto durante tutte le fasi dell'intervento di Comau.

18.7. Tutte le altre garanzie non espressamente incluse nelle presenti Condizioni Generali sono escluse nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Comau declina specificamente le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

18.8. Le Parti danno atto che, salvo diverso accordo scritto, Comau non è a conoscenza dell'uso o dell'applicazione dei Beni. La scelta dei Beni, la configurazione, la programmazione e lo sviluppo della relativa applicazione per la quale i Beni devono essere utilizzati sono ad esclusivo rischio e costo dell'Acquirente. La responsabilità di Comau sarà esclusa in caso di problemi derivanti dalle applicazioni sopra menzionate e/o nell'ambiente industriale in cui i Beni vengono utilizzati

19. PREZZO E PAGAMENTO

19.1. Il Prezzo dei Beni è dettagliato nel Contratto. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Prezzo è quotato secondo i termini di consegna dettagliati nel Contratto (ICC INCOTERMS® 2020).

19.2. Il Prezzo non è comprensivo di eventuali tasse e imposte né di imballaggio, trasporto, assicurazione, montaggio e altri eventuali costi aggiuntivi, che saranno eventualmente pagati dall'Acquirente in aggiunta al Prezzo.

19.3. L'Acquirente dovrà pagare il Prezzo a Comau in conformità con i termini e le condizioni indicati nel Contratto. Il pagamento deve essere effettuato per intero, senza compensazioni o trattenute di alcun tipo.

19.4. In caso di ritardato pagamento, Comau avrà diritto a:

- a) ottenere gli interessi di mora a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto. Gli interessi saranno calcolati in base alla legge applicabile, fatto salvo il diritto di Comau di richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi perdita maggiore dovuta al ritardo nel pagamento; o
- b) sospendere, previa comunicazione scritta all'Acquirente, la consegna dei Beni o le altre attività eventualmente previste dal Contratto fino all'accredito del pagamento; o
- c) risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all'Acquirente e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

SEZIONE C – ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE

20. DEFINIZIONI

Nella presente sezione C:

- Per "**Attrezzatura**" si intende l'attrezzatura o il macchinario di proprietà dell'Acquirente e che deve essere riparato in base a un Contratto.
- Per "**Difetto**" si intende un malfunzionamento relativo a un'Apparecchiatura;
- Per "**Lavori**" si intendono le attività di riparazione che devono essere eseguite da Comau. Salvo diversamente concordato per iscritto tra le Parti, le attività di riparazione saranno quelle descritte nell'Offerta.
- Per "**Rilevamento dei Difetti**" si intendono le attività necessarie per rilevare il guasto nell'Apparecchiatura.

21. OFFERTA, PREZZO E PAGAMENTO

21.1. Su richiesta dell'Acquirente che segnala un Difetto, Comau verificherà da remoto i dati di backup dell'Attrezzatura e fornirà all'Acquirente un'Offerta che dettagli:

- risultati dei dati di backup;
- elenco provvisorio e non vincolante delle parti da sostituire o riparare e relativi prezzi;
- altre attività di riparazione che potrebbero essere necessarie;
- tariffe orarie applicabili all'intervento.

21.2. Nel caso in cui i dati di backup dei Macchinari non siano disponibili o non siano idonei a rilevare il Difetto, previa conferma scritta da parte del Cliente Comau effettuerà il Rilevamento del Difetto direttamente presso il Sito e quindi emetterà l'Offerta con i contenuti descritti nell'articolo 21.1 più il prezzo per il Rilevamento del Difetto.

21.3. Al ricevimento dell'Offerta, l'Acquirente confermerà a Comau se procedere o meno con i Lavori. Se l'Acquirente:

- 21.3.1 decide di non procedere con i Lavori, il Cliente pagherà a Comau il prezzo per la Rilevazione del Difetto effettuata ai sensi dell'articolo 21.2;
- 21.3.2 decide di procedere, Comau eseguirà i Lavori e le Parti firmeranno una relazione finale. Comau fornirà quindi all'Acquirente il Prezzo e invierà la relativa fattura entro 10 (dieci) giorni dalla data del rapporto finale.

22. GARANZIA

22.1. Comau garantisce che: a) i Lavori saranno eseguiti con la dovuta diligenza professionale e b) i Beni e gli altri materiali utilizzati nei Lavori sono esenti da difetti. La durata della presente garanzia è di 6 (sei) mesi per le parti riparate e di 12 (dodici) mesi per le parti sostituite, entrambe dalla data dei Lavori.

22.2. Non vi è alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla capacità tecnica e la disponibilità e/o i requisiti di produzione dell'Attrezzatura durante e dopo l'esecuzione dei Lavori.

SEZIONE D – CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

23. GENERALE

Nella presente sezione D:

- Per "**Attrezzature**" si intendono le attrezzature dell'Acquirente, oggetto dei Lavori e individuate nel Contratto.
- Per "**Lavori**" si intende la Manutenzione Preventiva concordata con l'Acquirente e descritta nel Contratto. Gli interventi possono includere anche la Manutenzione Correttiva, se suggerita da Comau dopo i risultati della Manutenzione Preventiva e se accettata dall'Acquirente.
- Per "**Manutenzione Correttiva**" si intendono le operazioni di manutenzione/riparazione necessarie a seguito di un guasto di un'Attrezzatura e da eseguire con urgenza a seguito del rilevamento del guasto da parte di Comau o della notifica del guasto da parte dell'Acquirente a Comau.
- Per "**Manutenzione Preventiva**" si intendono gli interventi di manutenzione eseguiti a intervalli di tempo predeterminati che hanno lo scopo di ridurre la probabilità di guasto dell'Apparecchiatura.

24. AMBITO DI ATTIVITÀ

- 24.1. I contratti di assistenza tecnica e manutenzione hanno lo scopo di fornire all'Acquirente i Lavori come concordato nel Contratto.
- 24.2. L'Offerta emessa da Comau e il relativo Contratto di assistenza tecnica e manutenzione conterranno tutti i dettagli specifici concordati tra le Parti, tra cui:
- a) descrizione dei Lavori;
 - b) durata del Contratto (che generalmente è di uno o tre anni);
 - c) servizi aggiuntivi che possono essere acquistati dall'Acquirente (ad esempio pezzi di ricambio, lubrificanti e manutenzione aggiuntiva). Per chiarezza, i pezzi di ricambio, i lubrificanti e gli altri materiali sono esclusi dai Lavori e dall'ambito del Contratto, a meno che non siano espressamente richiesti dall'Acquirente e inclusi come opzione.
- 24.3. Le ulteriori manutenzioni, anche straordinarie, che dovessero risultare opportune e/o necessarie successivamente alla valutazione effettuata con le Opere non sono incluse nel Contratto e, se richieste dall'Acquirente, saranno concordate per iscritto in un separato Contratto.

25. PREZZO E PAGAMENTO

Il prezzo dei Lavori è definito nel Contratto come: a) corrispettivo forfettario per la Manutenzione Preventiva; più b) pezzi di ricambio e altri materiali utilizzati per i Lavori; più c) tariffa oraria e spese di viaggio calcolate secondo le tariffe definite nel Contratto.

26. SITO E MISURE DI SICUREZZA

- 26.1. In caso di modifiche alle Attrezzature effettuate dall'Acquirente o da terzi, l'Acquirente dovrà informare tempestivamente Comau al fine di rispettare le norme di salute e sicurezza e gli altri termini delle presenti Condizioni Generali. Le Parti concorderanno quindi le necessarie modifiche al Contratto (se presenti) e, in mancanza di tale accordo, Comau avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di 7 (sette) giorni lavorativi. L'articolo 13.2 si applica a tale risoluzione.
- 26.2. Comau informerà preventivamente l'Acquirente circa la data dei Lavori al fine di consentire all'Acquirente di organizzare le proprie attività e di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli articoli 7, 31 e 32.
- 26.3. Comau ha il diritto di sospendere i Lavori in qualsiasi momento nel caso in cui la salute e la sicurezza del proprio personale o del personale dell'Acquirente o di terzi non siano garantite o in caso di violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui agli articoli 7, 31 e 32. I tempi di inattività del personale Comau dovuti a tali motivi e/o all'indisponibilità delle Attrezzature saranno fatturati all'Acquirente secondo le tariffe orarie definite nel Contratto.

27. RELAZIONE FINALE E APPROVAZIONE

- 27.1. Dopo l'esecuzione di ogni singolo intervento relativo ai Lavori, Comau fornirà all'Acquirente una relazione dettagliata delle attività svolte comprensiva del calcolo dei costi ai sensi dell'articolo 25. L'Acquirente verificherà e firmerà la relazione per accettazione.

28. GARANZIA

- 28.1. Comau garantisce che: a) i Lavori saranno eseguiti con adeguata diligenza e cura professionale e b) i pezzi di ricambio e gli altri materiali utilizzati nei Lavori sono esenti da difetti. La durata della garanzia per tali ricambi e materiali è: i) 6 (sei) mesi per le parti riparate; o ii) 12 (dodici) mesi per le parti sostituite, in ogni caso decorrenti dalla data dei Lavori. Comau informerà l'Acquirente sul tipo di parti utilizzate al fine di specificare la durata della garanzia.
- 28.2. Non vi è alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla capacità tecnica e la disponibilità e/o i requisiti di produzione dell'Attrezzatura durante e dopo l'esecuzione dei Lavori.

SEZIONE E – ATTIVITÀ IMPIANTISTICHE (RETOOLING-REFURBISHMENT-UPGRADE)

29. DEFINIZIONI

29.1. Nella presente sezione E:

- Per "**Accettazione Preliminare**" si intende il completamento dell'ispezione pre-consegna dei Beni da parte delle Parti, come stabilito nelle Specifiche Tecniche.
- "**Accettazione Tecnica**" ha il significato di cui all'articolo 35.3 i).
- Per "**Certificato di Accettazione Preliminare**" si intende un certificato rilasciato dalle Parti al completamento del Collaudo Preliminare che conferma che le Parti hanno effettuato un'ispezione preliminare dei Beni e che i Beni sono risultati conformi alle Specifiche Tecniche.
- Per "**Collaudo Preliminare**" si intende il collaudo del Bene presso la sede di Comau, come stabilito nelle Specifiche Tecniche e/o nel Contratto.
- Per "**Data di Accettazione**" si intende la data dell'Accettazione Tecnica.
- Per "**Difetti Minori**" si intendono quei difetti che non pregiudicano né la produzione né la qualità, non ostacolano il funzionamento dei Beni e/o delle Opere e/o che potrebbero essere corretti durante il Periodo di Garanzia e/o il cui importo non supera l'1% del Prezzo.
- Per "**Notifica**" si intende la comunicazione scritta data da Comau all'Acquirente non appena i Beni e/o i Lavori siano completati in conformità al contratto e Comau è pronta ad effettuare il test di presa in consegna.
- "**Notifica di accettazione**" ha il significato di cui all'articolo 35.2 ii).
- Per "**Parti del Prodotto**" si intende qualsiasi componente di produzione o qualsiasi parte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: parti di carrozzeria, parti di propulsori, parti di batterie, ecc.) che sarà fornita dall'Acquirente al fine di consentire a Comau di eseguire correttamente le Opere ai sensi del Contratto e alle Parti di effettuare il passaggio all'Acquirente e l'Accettazione.
- "**Periodo di garanzia**" ha il significato definito nell'articolo 34.2.
- Per "**Specifiche Tecniche**" si intendono le specifiche tecniche relative alle Opere, come concordate tra le Parti nel Contratto.
- "**Varianti**" ha il significato definito all'articolo 33.1.

29.2. Nella presente Sezione E, come definito nell'articolo 1.1, per "**Opera/e**" si intende l'opera che Comau deve eseguire ai sensi del Contratto. Tuttavia, ai fini della presente Sezione E, le seguenti definizioni potranno essere utilizzate dalle Parti nell'Offerta e/o nel Contratto per meglio identificare le Opere dal punto di vista industriale e commerciale, fermo restando che ciascuna di esse rientra nella definizione di "Opera/e" ai fini del Contratto:

- Il "Retooling" consiste nella creazione o nell'adattamento di attrezzature e programmi per la lavorazione di un pezzo modificato o nuovo in un sistema di produzione. Ciò può includere l'adattamento dell'automazione e delle apparecchiature ausiliarie.
- Per "Refurbishment" si intende il ripristino di una macchina per ricondurla verso il suo stato iniziale (sostituzione di parti usurate, messa a punto della geometria, sostituzione di componenti vecchi o malfunzionanti). Spesso associato ad alcuni servizi di upgrading.
- "Upgrade": aggiornamento di un'apparecchiatura esistente con una nuova opzione o una nuova tecnologia, software o componenti aggiornati, volto a conferire alla macchina prestazioni o funzionalità migliorate (ad es. controller più veloce, aggiornamento della sicurezza...).

30. OBBLIGHI PARTICOLARI DI COMAU

30.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti e fatti salvi i termini e le condizioni qui stabiliti, Comau dovrà: (i) rispettare il Programma; (ii) rispettare le Specifiche Tecniche; (iii) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 (in particolare, ma non limitatamente, anche dall'articolo 4.5) fornire all'Acquirente la documentazione tecnica; (iv) fornire/installare/costruire i Beni e/o le Opere al/nel Sito in conformità con i termini e le condizioni di cui al Contratto.

31. OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'ACQUIRENTE

31.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, secondo il Programma l'Acquirente dovrà: (i) fornire gratuitamente a Comau l'assistenza

e la cooperazione necessarie per consentire a Comau di eseguire i Lavori, inclusa la fornitura a Comau di tutte le informazioni, la documentazione tecnica, i disegni e i dati pertinenti in suo possesso rilevanti per l'esecuzione del Contratto; (ii) fornire gratuitamente a Comau alcuni servizi del Sito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sicurezza, antincendio, ricarica delle batterie, ecc.) e attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo attrezzature di sollevamento, gru, carrelli elevatori, ecc.); (iii) consentire a Comau di utilizzare, a titolo gratuito, alcune aree e strutture del Sito (tra cui spogliatoi, servizi igienici, mensa, uffici, garage, magazzini, aree adibite al deposito di attrezzature e strumenti, ecc.); (iv) fornire a Comau le Utenze a titolo gratuito; v) fornire lubrificanti, carburante, materiali di consumo e materiali di qualsiasi tipo necessari per la messa a punto finale e la prova di presa in consegna.

31.2. L'Acquirente dovrà fornire a Comau, a titolo gratuito, la necessaria collaborazione attraverso il proprio personale qualora ciò sia richiesto da Comau per l'esecuzione dei Lavori (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di collaudo e di presa in carico, ecc.).

31.3. L'Acquirente dovrà fornire a Comau, a titolo gratuito, Parti del Prodotto conformi alle Specifiche Tecniche e materiali di consumo per la messa a punto delle apparecchiature, durante l'esecuzione del Contratto e in particolare durante i test di presa in consegna.

32. ATTIVITÀ PREPARATORIE

32.1. L'Acquirente dovrà, in conformità con il Programma: (i) consentire a Comau il diritto di accedere al Sito in condizioni adeguate e sicure secondo tutte le leggi e i regolamenti applicabili; (ii) procurare a Comau la disponibilità delle Utenze; (iii) informare per iscritto Comau di tutte le norme di sicurezza in vigore presso il Sito e nel Paese in cui il Sito è situato; (iv) garantire che il personale di Comau sia in grado di accedere a strutture igieniche e servizi medici accettabili a livello internazionale; (v) dotare Comau di un layout del Sito con tutte le indicazioni idonee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posizionamento delle pareti, altezza, punti di allacciamento per le forniture di aria, acqua ed energia elettrica zona per zona, ecc.) integrando tale layout in base alle specifiche esigenze di Comau.

32.2. Comau ha il diritto di sospendere o non iniziare i Lavori nel caso in cui la salute e la sicurezza del proprio personale o del personale dell'Acquirente o di terzi non siano garantite o in caso di violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui agli articoli 7, 31 e 32.

32.3. Nel caso in cui l'Acquirente non adempia o ritardi l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32.1, il Programma sarà modificato per iscritto dalle Parti e Comau non sarà a nessun titolo responsabile nei confronti dell'Acquirente.

32.4. Nel caso in cui Comau non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, si applicherà l'articolo 13.1.

33. VARIANTI

33.1. L'Acquirente avrà il diritto di chiedere modifiche ai Beni e/o alle Opere o a parte di essi ("**Varianti**") fino alla Data di Accettazione. Le richieste di Variante devono essere effettuate per iscritto dall'Acquirente a Comau e devono contenere la descrizione completa delle Varianti richieste, le relative Specifiche Tecniche e il cronoprogramma.

33.2. Le Parti valuteranno congiuntamente se tali Varianti debbano essere effettuate o meno e se esse, siano proposte dall'Acquirente o da Comau o richieste dalle leggi applicabili, siano tali da richiedere una modifica del Prezzo e/o del Programma e concorderanno per iscritto tali modifiche. Comau non avrà alcun obbligo di apportare Varianti fino a quando le Parti non avranno concordato per iscritto le modifiche risultanti al Prezzo, al Programma e/o a qualsiasi altro aspetto del Contratto che potrebbe essere necessario o ragionevole aggiornare a seguito della Variante.

33.3. Nel caso in cui le Parti non riescano a raggiungere un accordo sul costo o sulla fattibilità di eventuali Varianti, esse non saranno eseguite.

34. GARANZIA TECNICA

34.1. Comau dichiara e garantisce all'Acquirente quanto segue:

- i) le Opere dovranno essere fornite nel rispetto del Contratto e delle Specifiche Tecniche;
- ii) i Beni e/o le Opere devono essere esenti da difetti di progettazione e di lavorazione, materiale o produzione e devono essere di qualità commercialmente soddisfacente nella misura in cui vengono utilizzati nelle condizioni e secondo la guida all'uso e alla manutenzione di Comau.

34.2. Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, i Beni e/o le Opere fornite da Comau all'Acquirente sono garantiti per 12 (dodici) mesi (il "**Periodo di Garanzia**") dalla Data di Accettazione, durante i quali Comau fornirà, a titolo gratuito, il servizio di

garanzia tecnica all'Acquirente come meglio descritto nel Contratto.

- 34.3. Durante il Periodo di Garanzia, l'Acquirente è tenuto a notificare per iscritto a Comau eventuali difetti e/o danni entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla scoperta. La notifica deve contenere una descrizione del difetto e l'Acquirente deve dare a Comau la possibilità di ispezionare i Beni e/o le Opere presso il Sito. Al ricevimento della comunicazione dell'Acquirente, Comau porrà rimedio al difetto notificato entro il termine concordato tra le Parti nel Contratto.
- 34.4. Nel caso in cui l'Acquirente non denunci tali vizi e/o danni entro il termine di cui sopra, Comau non avrà alcun obbligo di fornire il servizio di garanzia tecnica per i vizi e/o i danni in questione e qualsiasi intervento che dovesse essere richiesto dall'Acquirente sarà a spese e rischio dell'Acquirente.
- 34.5. I servizi di garanzia tecnica non coprono:
- (i) danni causati dal mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle istruzioni operative e/o di manutenzione di Comau;
 - (ii) normale usura;
 - (iii) riparazione o modifica di qualsiasi elemento dei Beni e/o Opere non eseguite da Comau o eseguite senza il preventivo consenso di Comau o eseguite in modo improprio dall'Acquirente;
 - (iv) utilizzo di software o parti di ricambio non autorizzati;
 - (v) utilizzo dei Beni e/o delle Opere al di fuori del loro ambito di applicazione come descritto nelle Specifiche Tecniche;
 - (vi) non conformità ai requisiti di stoccaggio, installazione, funzionamento o ambientali indicati da Comau.
- 34.6. La responsabilità di Comau non si applica ai difetti derivanti dal design o da materiali forniti dall'Acquirente o dalle attività procurate dall'Acquirente.
- 34.7. Il Periodo di Garanzia del Bene e/o dell'Opera non viene esteso a seguito di eventuali sostituzioni di parti effettuate da Comau, ad eccezione della parte specifica così sostituita, per la quale il Periodo di Garanzia decorre dalla data di sostituzione.
- 34.8. Qualsiasi servizio o parte fornita da Comau al di fuori dell'ambito della presente garanzia sarà addebitata all'Acquirente alle tariffe e ai prezzi Comau in vigore in quel momento.
- 34.9. Le garanzie contenute nel presente articolo 34 sono le uniche ed esclusive garanzie fornite da Comau all'Acquirente e sostituiscono qualsiasi altra garanzia.

35. ACCETTAZIONE

35.1. La procedura e i criteri di accettazione sono indicati nelle Specifiche Tecniche e/o nel Contratto.

35.2. Test di presa in carico

- i) Le prove di presa in consegna dei Beni e/o delle Opere saranno effettuate secondo la procedura e le tempistiche dettagliate nel Contratto o, se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate in conformità alla pratica e agli usi esistenti nel settore industriale appropriato nel paese in cui i Beni e/o le Opere sono forniti. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, Comau emetterà la Notifica e, immediatamente dopo il suo ricevimento, l'Acquirente dovrà proporre per iscritto a Comau la prima data in cui le prove potranno essere effettuate e organizzerà tali prove. Si conviene e resta inteso che le Parti faranno del loro meglio per concordare non appena ragionevolmente possibile la data per l'esecuzione delle prove di presa in carico che, in ogni caso, dovranno iniziare non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla Notifica.
- ii) Decorso l'ottavo Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte dell'Acquirente della Comunicazione, qualora: (i) non si raggiunga tra le Parti un accordo sulla data di esecuzione delle prove di presa in consegna di cui all'articolo 35.2 i) per cause non imputabili a Comau; o (ii) l'Acquirente non sia disposto a far eseguire i test di presa in consegna, con o senza motivo; o (iii) l'Acquirente impedisca il corretto adempimento dell'esecuzione del test di presa in consegna o rifiuti di firmare il protocollo di prova di presa in carico senza motivo; i Beni e/o le Opere si considereranno presi in consegna e accettati dall'Acquirente alla data di ricevimento da parte dell'Acquirente di una specifica notifica (di seguito denominata "**Notifica di Accettazione**"), e il Prezzo dovrà essere pagato dall'Acquirente a Comau con effetto dalla data di ricezione da parte dell'Acquirente della Notifica di Accettazione.
- iii) Fatta eccezione per il caso in cui sia emessa la Notifica di Accettazione, una volta completate con successo le prove di presa in carico, le Parti firmeranno un verbale di presa in carico che attesti tale esito positivo
- iv) Qualora, a seguito delle prove di presa in consegna, i Beni e/o le Opere risultino difettosi o non conformi al Contratto, le Parti predisporranno un verbale indicante i motivi della difformità. Sulla base di tale verbale Comau provvederà prontamente intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che i Beni e/o l'Opera siano conformi alle Specifiche Tecniche e, successivamente i test di presa in consegna saranno ripetuti dopo l'invio di una nuova Notifica da parte di Comau ai sensi dell'articolo 35.2 i).

- v) In caso di scoperta di Difetti Minori, l'Acquirente dovrà firmare il verbale di presa in consegna ai sensi dell'articolo 35.2.iii). Comau si impegna a porre rimedio a tali Difetti Minori entro i termini concordati tra le Parti nel verbale di cui sopra e l'Acquirente pagherà la parte del Prezzo che sia subordinata all'emissione del verbale di presa in consegna.
- vi) L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi relativi ai test di presa in consegna ad eccezione dei costi relativi al personale di Comau. L'Acquirente dovrà inoltre: a) installare gratuitamente e in tempo utile tutte le apparecchiature necessarie per effettuare i test; e b) ai sensi dell'articolo 31.3, fornire le Parti del Prodotto in quantità e qualità adeguate per effettuare i test.

35.3. Accettazione Tecnica

- i) L'accettazione tecnica avviene al soddisfacimento delle seguenti condizioni (di seguito denominate "Accettazione Tecnica"):
 - a) completamento delle prove di presa in carico, ai sensi dell'articolo 35.2;
 - b) approvazione scritta da parte dell'Acquirente della documentazione tecnica fornita da Comau e della sua completezza.
- ii) Qualora, per motivi non imputabili a Comau, risulti impossibile completare l'Accettazione Tecnica, l'Acquirente dovrà pagare a Comau il Prezzo come se l'Accettazione Tecnica avesse avuto luogo e il Periodo di Garanzia decorrerà dal 41° (quarantunesimo) giorno di calendario successivo alla firma da parte delle Parti del verbale di presa in carico.

SEZIONE F – FORMAZIONE

36. DEFINIZIONI

Nella presente sezione F:

- Per "**Servizi**" si intendono le attività di formazione che Comau dovrà svolgere secondo quanto concordato con l'Acquirente (tra cui, a titolo esemplificativo, l'ambito della formazione, il numero di partecipanti, la lingua e il Programma. I Servizi saranno indicati nel Contratto.

37. SALUTE E SICUREZZA

37.1. Qualora le Prestazioni non debbano essere eseguite da remoto, si applicherà l'articolo 7.

38. OBBLIGHI DI COMAU

38.1. Comau eseguirà i Servizi sulla base delle richieste commerciali e delle informazioni tecniche fornite dall'Acquirente, con la propria organizzazione e la propria esperienza.

38.2. Salvo espresso accordo scritto tra le Parti, gli obblighi di Comau saranno limitati all'erogazione dei Servizi secondo il Programma. Comau farà ogni ragionevole sforzo per garantire che i Servizi siano forniti con competenza, cura e standard professionali comunemente utilizzati per lo stesso tipo di attività.

39. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

39.1. L'Acquirente dovrà fornire a Comau tutte le informazioni necessarie per eseguire i Servizi nel rispetto del Programma. Nel caso in cui Comau richieda ulteriori informazioni, l'Acquirente dovrà fornire le informazioni richieste entro il termine concordato tra le Parti. L'Acquirente si assume il rischio di eventuali problemi derivanti dal contenuto, dall'accuratezza, dalla completezza o dalla coerenza di tali informazioni messe a disposizione di Comau.

39.2. Fermo restando l'articolo 37.1, se i Servizi devono essere eseguiti presso la sede dell'Acquirente (o altri locali decisi dall'Acquirente), l'Acquirente dovrà: (i) fornire gratuitamente a Comau l'assistenza e la cooperazione necessarie per consentire a Comau di eseguire i Servizi, (ii) fornire aule di formazione, strutture e altre risorse necessarie, tra cui, ma non solo, lavagne, videoproiettori ecc.

39.3. L'Acquirente sarà responsabile di garantire che ogni partecipante abbia le conoscenze tecniche e linguistiche necessarie per partecipare alla formazione.

39.4. La mancata partecipazione di un partecipante alla formazione, per qualsiasi motivo, non darà diritto ad alcuna riduzione di prezzo o modifica del Programma, a meno che non sia stato espressamente concordato per iscritto con Comau.

39.5. I partecipanti non potranno scattare fotografie e/o effettuare registrazioni audio o video durante la formazione.

40. PROGRAMMA

40.1. I Servizi saranno eseguiti da Comau secondo il Programma. Tuttavia, salvo diverso ed espresso accordo scritto, le date definite nel Programma non saranno considerate essenziali tra le Parti.

41. MODIFICHE

41.1. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere modifiche al Programma e/o al numero di partecipanti ai Servizi fino a 4 (quattro) settimane prima della data di inizio dei Servizi.

41.2. Le richieste di modifica devono essere effettuate per iscritto dall'Acquirente a Comau e devono contenere una descrizione completa delle modifiche richieste. Comau valuterà se tali modifiche siano fattibili o meno e le Parti concorderanno per iscritto le conseguenti variazioni al Prezzo e al Programma. Comau non avrà alcun obbligo di apportare modifiche fino a quando le Parti non le avranno concordate per iscritto.

42. MATERIALI E CERTIFICAZIONI

42.1. L'Acquirente prende atto che i materiali di formazione forniti da Comau (se presenti) sono Background IP di Comau e non possono essere: a) divulgati, se non ai partecipanti o b) utilizzati per scopi diversi da quelli concordati nel Contratto. I materiali didattici non possono essere copiati in alcuna forma o tradotti senza il previo consenso scritto di Comau.

- 42.2. L'acquirente riconosce che i materiali di formazione forniti da Comau (se presenti) non costituiscono alcun manuale d'uso, operativo o di manutenzione per qualsiasi apparecchiatura, sistema o processo. Comau non ha alcun obbligo di fornire all'Acquirente alcun aggiornamento dei materiali di formazione.
- 42.3. Salvo diverso accordo scritto, i Servizi non rappresentano da parte di Comau il rilascio di alcuna certificazione, autorizzazione o qualifica per operare, modificare, gestire, installare o mantenere qualsiasi apparecchiatura, sistema o processo, o per fornire qualsiasi formazione al riguardo.

SEZIONE G – ASSISTENZA REMOTA

43. DEFINIZIONI

Nella presente sezione G:

- Per "**Apparecchiatura**" si intende l'apparecchiatura di proprietà dell'Acquirente e oggetto dell'Assistenza Remota, come concordata tra le Parti e individuata nel Contratto.

- Per "**Assistenza Remota**" si intende il supporto tecnico fornito da Comau attraverso personale qualificato e formato, volto ad analizzare e, ove possibile, eliminare difetti e/o guasti delle Apparecchiature. L'Assistenza Remota viene erogata mediante comunicazione telematica (audio e video) e, se espressamente pattuito, mediante trasmissione di dati.

44. REGOLE GENERALI

44.1. I dettagli dell'Assistenza Remota, tra cui:

- a) sistemi audio e video da utilizzare, nonché eventuali dispositivi aggiuntivi, e
- b) procedure operative (numeri di contatto e Programma)

sono definiti nel Contratto.

44.2. Come principio generale e cardine dei servizi di assistenza remota, le Parti convengono che ogni e qualsiasi decisione e responsabilità per gli interventi sulle Apparecchiature spetterà all'Acquirente.

44.3. Se non espressamente concordato per iscritto nel Contratto, le Parti convengono che:

- a) le operazioni e le attività tecniche sulle Apparecchiature saranno eseguite solo dal personale dell'Acquirente;
- b) l'Assistenza Remota non ha lo scopo di sostituire né ridurre le attività di manutenzione e riparazione sulle Apparecchiature.

44.4. Le Parti convengono che, anche in considerazione dell'articolo 44.3 b), l'Assistenza Remota non è intesa come un insieme fisso e definito di attività da attuare sulle Apparecchiature. Inoltre, la tecnologia relativa all'assistenza remota è in costante evoluzione. Pertanto, le Parti convengono che, caso per caso, eventuali adeguamenti del Contratto saranno concordati in buona fede per trarre vantaggio dall'esperienza e dall'evoluzione delle tecnologie.

44.5. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, la connessione internet e/o telefonica nel Sito necessaria per fornire l'Assistenza Remota è a carico dell'Acquirente.

45. OBBLIGHI DI COMAU

45.1. Fatto salvo l'articolo 44.4, Comau garantisce che l'Assistenza Remota sarà effettuata con la dovuta diligenza professionale e secondo lo standard generalmente riconosciuto per questo tipo di servizio.

45.2. Comau non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla capacità tecnica e sulla disponibilità e/o sui requisiti di produzione delle Attrezzature durante e dopo l'esecuzione dell'Assistenza Remota, indipendentemente da qualsiasi eventuale intervento effettuato dall'Acquirente ai sensi dell'articolo 44.2.

46. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

46.1. L'Acquirente avrà la responsabilità di assicurarsi che ciascuno dei propri dipendenti selezionati per interagire con il personale di Comau che fornisce l'Assistenza Remota abbia le conoscenze tecniche e linguistiche necessarie per gestire correttamente i servizi e le attività di Assistenza Remota.

46.2. L'Acquirente si impegna a:

- a) formare e tenere aggiornato adeguatamente il proprio personale che deve occuparsi di Assistenza Remota;
- b) mantenere le Apparecchiature in condizioni adeguate e nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti di salute e sicurezza.

46.3. Se l'Apparecchiatura è stata fornita da Comau, l'Acquirente si impegna a informare Comau delle eventuali modifiche ad essa apportate.

46.4. L'Acquirente si impegna a fornire costantemente a Comau tutta la documentazione tecnica aggiornata dell'Attrezzatura

46.5. L'Acquirente è responsabile del backup dei dati per l'Attrezzatura.

46.6. L'Acquirente prende atto e accetta che gli obblighi definiti nel presente articolo 46 sono determinanti per la corretta erogazione dell'Assistenza Remota.

47. ASSISTENZA IN CANTIERE

47.1. Qualora, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 44.2 e 44.3, l'intervento dell'Acquirente con il supporto dell'Assistenza Remota non risolva il difetto dell'Apparecchiatura, l'Acquirente potrà richiedere a Comau le attività di riparazione presso il Sito ove si trova l'Apparecchiatura, secondo le altre Sezioni delle Condizioni Generali.

48. RESPONSABILITÀ

48.1. Ai fini della presente sezione G, l'articolo 5 della sezione A è sostituito dall'articolo 48.

48.2. Comau sarà responsabile dei danni diretti subiti dall'Acquirente nella misura in cui si dimostri che sono imputabili esclusivamente e direttamente all'inadempimento o alla cattiva esecuzione delle obbligazioni di Comau ai sensi del Contratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48.4. Comau non sarà responsabile per danni derivanti dalla violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui all'articolo 46. Qualsiasi tipo di responsabilità per danni indiretti o consequenziali, per indicazioni inadeguate o insoddisfacenti, perdite di produzione, perdite di proprietà o profitto e costo del richiamo del prodotto, è espressamente esclusa.

48.3. Entrambe le Parti non saranno responsabili per danni o ritardi derivanti da problemi di connessione, corruzione e perdita di dati.

48.4. La responsabilità totale di Comau ai sensi del Contratto, sia per illecito civile che contrattuale, non potrà superare il Prezzo.

48.5. Nessuna disposizione del presente Contratto escluderà o limiterà la responsabilità dell'altra Parte per: a) morte o lesioni personali causate da negligenza di tale Parte o b) per frode o falsa dichiarazione fraudolenta o c) per violazione degli obblighi di riservatezza.